



Ordine degli Avvocati di Lucca

La notificazione degli atti da parte degli avvocati

tramite **PEC** e **Servizio Postale**

Aggiornamento al D.M. 28.12.2015





La **Legge 21 gennaio 1994, n. 53** riconosce agli avvocati la facoltà di notificare gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali.

In origine era consentita solo la notificazione **a mezzo del servizio postale**, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982 n. 890 - la stessa riguardante l'attività degli Ufficiali Giudiziari.

La legge n. 53/1994 aveva subito una precedente importante modifica con l'entrata in vigore della **legge 148/2011**, la quale aveva previsto che le notifiche potessero essere effettuate a mezzo della **posta elettronica certificata**.

La legge **24 dicembre 2012 n. 228** ha poi apportato **modifiche sostanziali** alla legge di base (n. 53/1994), introducendo le necessarie modificazioni per rendere attuale e concreta la possibilità, per gli avvocati, di notificare gli atti tramite PEC.



La notificazione tramite PEC
è ora prevista nell'art. **149 bis** c.p.c.
ed è una modalità
che può essere seguita anche dall'Ufficiale Giudiziario



Art. 149-bis. (1) Notificazione a mezzo posta elettronica

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. (2)

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il **gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.**

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.

La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegati, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

(1) Articolo inserito dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.

(2) Le parole: "o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni" sono state inserite dall'art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito, con L. 17 dicembre 2012, n. 221.



La notificazione tramite **PEC**
Le norme della legge 53/1994 ed il D.M. 48/2013



All'esito delle modifiche, il nuovo **articolo 3 bis della legge 53/1994** prevede:

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 . La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
 - a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
 - [b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;]
 - c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
 - d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
 - e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
 - f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
 - g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.



Articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44.

Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati.

1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 5 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.



Are di applicazione

Analogamente alla notificazione tramite il servizio postale, l'Avvocato può eseguire in proprio, anche a mezzo PEC, **“la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale”**, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.



Atti che non possono essere notificati dall'avvocato

Analogamente alla notificazione tramite il servizio postale, l'avvocato non può notificare gli atti processuali che sono e restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, quali ad esempio:

A. le intimazioni ai testi;

(il problema è facilmente superabile attesa la nuova formulazione del terzo comma dell'art. 250 c.p.c.)

B. il preavviso di soggio;

C. i pignoramenti immobiliari;

D. i pignoramenti presso terzi.

Si ritiene pacifico che possano essere notificati in proprio anche gli atti d'introduzione del giudizio arbitrale, indipendentemente dalla natura dell'arbitrato (ovviamente dall'avvocato munito di procura).



Cosa si deve fare?

Vi sono 4 [condizioni](#) che l'Avvocato deve soddisfare congiuntamente per poter accedere alle notifiche in proprio a mezzo PEC

1. Avere una **casella di PEC**
2. Avere un dispositivo di **firma digitale** (smart-card, USB pen o token per ipad),
3. Conoscere l'**indirizzo PEC del destinatario**, tratto da pubblici elenchi
4. Avere ricevuto dalla parte assistita la **procura alle liti**, a norma dell'art. 83 c.p.c.



Condizione 1

Essere titolare di una
casella PEC

L'avvocato notificante deve, ovviamente, essere titolare di una **casella di posta elettronica certificata PEC**.

Tale indirizzo di PEC deve essere stato comunicato al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto e risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE, previsto dal D.M. 44/2011).

Solo tali caselle certificano lo status di difensore nel PCT.



Condizione 2

Kit di **firma digitale**
in corso di validità

L'avvocato notificante deve avere un dispositivo di **firma digitale**:
smart-card, USB pen o token per ipad.

Di tale dispositivo si dovrà verificare la **validità** all'**atto dell'invio** tramite PEC.

Tale momento costituisce, in base alle regole tecniche sul documento informatico (DPCM 30.3.2009), il riferimento temporale opponibile a terzi e, quindi, **data certa della validità** della firma digitale dell'Avvocato

Questo anche se, all'atto della verifica da parte del Giudice, il relativo certificato sia nel frattempo scaduto, sostituito oppure sia stato revocato.



Firma digitale

Quattro tipi di firma digitale:

1. Firma elettronica
2. Firma elettronica avanzata
3. Firma elettronica qualificata
4. Firma digitale

Firma Elettronica è definita come "l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici".

Si tratta di un normalissimo PIN abbinato a una carta magnetica (es. il Bancomat) oppure le familiari credenziali di accesso costituite da nome utente e password.

Firma Elettronica avanzata è una Firma Elettronica con alcune caratteristiche di sicurezza aggiuntive, delle quali il firmatario ha il controllo esclusivo. Tipico esempio la firma su tablet con penna grafometrica.

Firma Elettronica qualificata è una Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. Tipico esempio è il token.

Firma digitale è un "un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche". Il mezzo tecnico più usato è la smart card o la penna USB.

Valore legale. I documenti informatici siglati con Firma Elettronica Avanzata, Firma Elettronica Qualificata, Firma Digitale, hanno la medesima efficacia probatoria della scrittura privata (quella prevista dall'art. 2702 del Codice Civile) Per i documenti informatici con Firma Elettronica Qualificata e con Firma Digitale vale la presunzione – vincibile con prova contraria che deve essere resa dal presunto firmatario – secondo cui l'utilizzo del dispositivo di firma è riconducibile al titolare.



Condizione 3

Conoscere l'indirizzo **PEC**
del **destinatario**

L'avvocato notificante deve conoscere l'indirizzo PEC del destinatario.

La categoria dei possibili destinatari di una notifica a mezzo PEC è limitata a quei soggetti il cui indirizzo di PEC “risulta da pubblici elenchi” (cfr art. 3 comma 3 bis L. 54/1994), quali:

- le **imprese** la cui PEC è dichiarata nel registro delle imprese (l'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC è scattato per tutte le imprese il 30.6.2012);
- i **professionisti iscritti in albi ed elenchi** istituiti con leggi dello Stato; con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2013 è stato creato l'indice nazionale degli indirizzi di PEC delle imprese e dei professionisti – INI-PEC –consultabile a www.INIPEC.gov.it .
- Le **pubbliche amministrazioni** iscritte nell'IPA
Tutte le P.A sono obbligate a comunicare al DigitPA, - Ente Nazionale per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione - il loro indirizzo PEC.
L'elenco è consultabile su:
<http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>),
- i **collegi, Avvocati e domiciliatari della controparte**, già costituiti, ai quali l'atto deve essere trasmesso alla casella di PEC comunicata all'Ordine di appartenenza ed iscritta nel REGINDE



Condizione 4

Procura alle liti, a norma dell'art. 83 c.p.c.

L'avvocato notificante deve aver raccolto la **procura alle liti** dalla parte assistita.

La procura alle liti - ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. - può consistere:

- **documento informatico** sottoscritto con firma digitale dal cliente;
- copia informatica tratta (mediante scansione) dalla **procura rilasciata su supporto cartaceo**, sottoscritta di pugno dal cliente e autenticata di pugno dall'Avvocato. L'art. 83 c.p.c. prevede, poi, che la copia scansionata della procura cartacea debba essere ulteriormente autenticata tramite apposizione della firma digitale da parte dell'Avvocato.

Siffatta procura dovrà essere **allegata** - unitamente all'atto cui si riferisce - al messaggio PEC con il quale si effettua la notificazione.

In tal modo, essa sarà **considerata come apposta in calce** all'atto stesso, ai sensi dell'art. 18 D.M. 44/2011.

È opportuno che la **procura sia specifica**, ossia contenga un riferimento al giudizio in relazione al quale è stata rilasciata (parti; oggetto; ufficio giudiziario).



Le **fasi** della notificazione




Tipologia degli atti da notificare

La legge consente di notificare due tipologie di atti informatici:

1. **documenti informatici** in senso stretto;
2. **copie informatiche** di atti originariamente formati su un supporto cartaceo.



Documenti informatici creati dall'avvocato



Si tratta di **atti giudiziari** creati dallo studio legale in forma elettronica (per esempio: atto di citazione; atto di precetto), con il programma di elaborazione testi e **firmati digitalmente dall'avvocato**.

Ai sensi dell'art. 12 delle Specifiche Tecniche, il formato **.pdf**, ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, è l'unico formato valido per gli atti processuali in forma di documento informatico.

I testi in formato **.pdf** sono ottenuti mediante tre passaggi:

- redazione dell'atto in un programma di redazione testi;
- trasformazione del testo in **.pdf**;
- apposizione della firma digitale.

Il documento che va allegato al messaggio PEC di invio della notifica è tale ultimo file, firmato digitalmente.

Normalmente viene proposta l'estensione del nome file **.p7m**. Con le regole tecniche entrate in vigore il 15 maggio 2014, è stata resa legittima anche la modalità di firma (semplificata), denominata PAdES-BES (o PAdES Part 3), ove l'estensione finale è **.pdf**.



Documenti informatici estratti dal PCT

Aggiornamento
al DM 28.12.2015

Si tratta di provvedimenti del Giudice o dell'Ufficio oppure atti creati dall'avvocato e già depositati con il PCT ed oggi estratti per la notificazione.

Si pensi al ricorso per decreto ingiuntivo (atto dell'avvocato) ed al decreto (emesso dal Giudice).

L'evoluzione delle tecniche impone di compiere alcune precisazioni. Dal fascicolo telematico possono essere estratti **duplicati informatici** e **copie informatiche**.

I **duplicati informatici** possono avere estensione **.p7m** oppure **.pdf** (in questo secondo caso perché non firmati digitalmente o perché firmati in forma semplificata PAdES). I duplicati si estraggono solo da pst.giustizia.it.

Non è necessaria l'attestazione della conformità del duplicato all'originale, proprio perché duplicato esatto.

Le **copie informatiche** hanno estensione **.pdf** e sono il risultato delle aggiunte operate dalla cancelleria dopo la firma del giudice (numero di ruolo, cronologico; inoltre vi è la coccarda grafica della firma su di un lato del foglio). Le copie si estraggono dai punti di accesso.

Non sono esattamente un duplicato del documento originale firmato dal Giudice.

Per le copie informatiche è necessaria l'attestazione della conformità all'originale estratto dal PCT. Nel caso della notifica PEC l'attestazione deve essere contenuta nella relata di notifica e consiste in una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità ed il relativo nome del file.



Scansione di atti cartacei

Si tratta dei casi di provvedimenti del Giudice o dell'Ufficio non formati dall'avvocato e rilasciati in formato cartaceo.

Trattasi di riproduzioni informatiche di atti in forma cartacea, ottenute tramite la scansione del documento stesso. Rientra nello stesso caso la notifica della copia cartacea, rilasciata dalla cancelleria, di atto informatico (per esempio decreto ingiuntivo con formula esecutiva).

Il file da notificare può essere creato in diversi formati (.pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml) anche compressi (.zip, .rar, .arj).

È però consigliabile utilizzare il formato **.pdf**, normalmente gestito dagli scanner più diffusi.

Pure in questa ipotesi di notifica PEC, l'asseverazione di conformità della copia telematica all'originale cartaceo **deve essere contenuta nella relata** di notifica e consisterà in una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità ed il relativo nome del file.

(La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata e del comma 4 dell'art. 18 DM 44/2011).



La **relazione** di notifica



La relata

Analogamente alla procura alla lite, anche la relata di notifica è un documento informatico separato, da formare con le stesse modalità per il documento informatico (creato con Word, Openoffice, trasformato in .pdf) e da firmare digitalmente.

Il contenuto obbligatorio della relazione è indicato dall'art. 3 bis, comma 5, Legge 53/1994

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv., nato a ... il ... iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Lucca, in ragione del disposto della L. 53/94. nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di, giusta delibera del, quale difensore della [DATI DELLA PARTE DIFESA DALL'AVVOCATO NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti che si allega ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c.

NOTIFICO

l'allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui l'eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)] all'indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto [INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]

1. dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];
2. dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di
3. professionisti e imprese <https://www.inipec.gov.it> ;
4. dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (consultabile dal sito <http://pst.giustizia.it/PST/>)
5. dall'Indice delle amministrazioni pubbliche "Registro PP.AA." reperibile su PST.giustizia.it (Ciò vale per le notifiche del processo telematico, mentre per il tributario la notifica deve essere eseguita all'indirizzo IPA www.indicepa.gov.it/)

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE – GIUDICE – RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO – GIUDICE]

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 che l'atto notificato [NOME FILE] è copia fotoriprodotta conforme all'originale da cui è stata estratta oppure conforme a quella estratta dal fascicolo telematico ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012.



Invio del messaggio

Il messaggio deve indicare **nell'oggetto** la dizione: «**Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994**».

Al messaggio devono essere allegati:

- l'atto da notificare;
- la procura alle liti, se si tratta di atto introduttivo;
- la relata di notificazione.

Tutti i file debbono essere firmati digitalmente.

NO registro

Per la notifica degli atti a mediante PEC non è previsto l'obbligo di registrazione nel registro, richiesto invece per la notificazione a mezzo del servizio postale.

NO autorizzazione

Per la notifica a mezzo PEC non è richiesta la preventiva autorizzazione, necessaria per la notificazione con il servizio postale.



Perfezionamento della notifica

Per il **soggetto notificante**, la notifica può dirsi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione. (Questo presuppone che la notificazione sia andata a buon fine).

articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Per il **destinatario**, la notifica deve considerarsi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

*articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68
articolo 3 bis comma 3 della L. 53/94.*



Non esistono, per l'avvocato notificatore, le limitazioni territoriali relative agli Ufficiali Giudiziari.

La notifica di una citazione avanti il Tribunale di Genova, da eseguirsi nei confronti di un destinatario residente a Firenze, ben può essere eseguita da un avvocato con studio in Lucca.



Prova della notifica

Dopo il 30 giugno 2014, con l'entrata in vigore del PCT, è possibile depositare per via telematica i file relativi alla notificazione eseguita.

Quando ciò non sia possibile, al fine di consentire l'agevole riscontro dell'avvenuto perfezionamento della notificazione anche nell'ambito di processi gestiti in forma cartacea, si potrà procedere (ex art. 9 L. 53/1994) con l'esibizione della prova della notificazione stampata su carta, ossia producendo:

1. il messaggio di PEC;
2. gli atti allegati di essi;
3. la ricevuta di accettazione;
4. la ricevuta di avvenuta consegna.

Su ognuno di tali documenti andrà apposta una attestazione di conformità del seguente indicativo tenore:

Ai sensi degli articoli 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/1994, si attesta la conformità della presente coppia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Lucherini

N.B.: Le ricevute da depositare sono quelle "complete", richieste per la validità della notificazione dall'art. 18 DM 44/2011. Se si invia il messaggio da un programma di posta elettronica (Outlook, Thunderbird, AppleMail), non sorgono problemi perché automaticamente viene generata una ricevuta "completa".

Con la consultazione da internet (webmail), bisogna accertarsi di aver scelto le ricevute complete.



Adempimenti successivi alla notifica di alcuni atti

Gli atti di impugnazione e l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo comportano l'obbligo per il difensore notificante di sostituirsi all'Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia dell'atto notificato.

Nei casi di notificazione dell'intimazione di sfratto, qualora l'atto non sia ricevuto personalmente dal destinatario, l'avvocato deve provvedere all'inoltro con lettera raccomandata della comunicazione prevista dall'art. 660 ultimo comma c.p.c.



Rilievo disciplinare

Articolo 6.

1. L'avvocato, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.



La notificazione dell'avvocato tramite
Servizio Postale



Condizione

Per poter notificare a mezzo del servizio postale è necessario avere chiesto ed ottenuto **l'autorizzazione alle notificazioni in proprio** da parte del Consiglio dell'Ordine nel cui Albo l'avvocato è iscritto (cfr art. 2 L. 53/1994).

Tale condizione è oggi richiesta **solo** per la notifica a mezzo **posta** e **non** a mezzo **PEC**.

Articolo 7 L. 53/1994

1. L'avvocato deve essere **previamente autorizzato** dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto.
2. L'autorizzazione potrà essere concessa **esclusivamente agli avvocati** che **non abbiano procedimenti disciplinari pendenti** e che **non** abbiano riportato la **sanzione disciplinare della sospensione** dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione.
3. L'autorizzazione dovrà essere prontamente **revocata** in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.
4. Il **provvedimento di rigetto o di revoca** è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è **immediatamente esecutivo**, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.



Adempimenti dell'avvocato

L'avvocato che procede alla notifica a mezzo posta deve:

- preventivamente acquistare **speciali buste** conformi al modello stabilito dall'Amministrazione Postale per la notifica degli atti giudiziari;
- sulla **busta** il notificante deve apporre il nome ed il cognome, la residenza o il domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, sottoscriverle ed indicare il proprio domicilio;
- compilare l'**avviso di ricevimento** ed apporvi tutte le indicazioni richieste dal modulo predisposto dall'Amministrazione postale, precisando il numero di registro cronologico e, per le notificazioni effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, indicare come mittente il nominativo della parte istante e del suo procuratore, mentre per quelle in corso di causa va apposta anche l'indicazione dell'ufficio giudiziario e, se esiste, della sezione;
- scrivere la **relata di notifica** sull'originale e sulla copia dell'atto, indicando l'ufficio postale per mezzo del quale è spedita la copia dell'atto;
- **registrare** la notifica nell'apposito registro; ogni destinatario ha un cronologico distinto anche se l'atto è unico;
- **presentare all'ufficio postale** l'originale e la copia dell'atto completi della relata, la busta non chiusa e l'avviso di ricevimento.



Adempimenti dell'Ufficio Postale

L'ufficio postale:

- appone in calce all'originale ed alla copia dell'atto il timbro di vidimazione;
- inserisce la copia o le copie da notificare nelle buste predisposte dall'avvocato notificante;
- restituisce all'avvocato che richiede la notifica l'originale dell'atto vidimato.

L'EMISSIONE DELLA CAN (Comunicazione Avvenuta Notifica)

Con legge n. 31/2008 - di modifica della 890/1982, recante disciplina in materia di Notificazioni di atti a mezzo posta - si è stabilito, a garanzia dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario dell'avvenuta notifica, che, qualora l'agente postale provveda alla consegna del piego a soggetto diverso dal destinatario dell'atto da notificare, ha comunque l'obbligo di inviare una raccomandata al soggetto destinatario.

Tali modifiche si applicano conseguentemente anche alla notifica a mezzo posta ai sensi della legge 53/1994.



Regime fiscale

Il **soggetto notificante**, al momento della produzione in giudizio dell'atto notificato, deve apposta marca da bollo di importo variabile a seconda del numero dei destinatari della notificazione:

€ 2,58, fino a 2 destinatari;

€ 7,75, da 3 a 6 destinatari;

€ 12,39, 7 o più destinatari.

Tale regime fiscale vale oggi solo per la notifica tramite il servizio postale.

La notifica a mezzo PEC ne è esente (DL 90/2014)

Art. 2 D.M. 27 maggio 1994, che ha disciplinato il registro per le notificazioni da parte degli avvocati.



Ordine degli Avvocati di Lucca

Michele Lucherini

